



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

DECISIONE

nel procedimento n. 12S/2016- CAPPI MARCO

Tessera n.126954

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE - VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE, avv. Ludovica Cerbino, nel procedimento in oggetto , avviato nei confronti del tesserato Cappelletti Marco, circolo di appartenenza Golf Club I Salici , relativo ai fatti accaduti il 30/04/2016 presso il Golf Club Prà delle Torri

PREMESSO CHE

- Con comunicazione a mezzo mail del 2/05/2016 la Segreteria del Golf Club Prà delle Torri inoltrava agli Organi di Giustizia della FIG il rapporto informativo con allegato l'esposto a firma Marazzato Cristina nei confronti di Cappelletti Marco , nel quale la stessa denunciava il comportamento tenuto da quest'ultimo nella gara svoltasi il 30/04/2016 presso il Golf Club Prà delle Torri.
- Nello specifico la tesserata sig.ra Marazzato Cristina , denunciava che , mentre si trovava nei pressi del battitore delle donne alla buca 6, in attesa del suo turno , protettasi vicino ad un albero in attesa che i suoi compagni effettuassero il tee shot dal battitore degli uomini, aveva modo di vedere chiaramente che un giocatore del flight che seguiva , e che quindi stava giocando la buca 5 (un par 3) , con il suo colpo era andato a finire ai piedi di un albero in basso alla sinistra del green. Egli si avvicinava alla palla ed eseguite un po' di prove, volontariamente la spostava con il ferro per agevolarsi il colpo successivo, quel tanto per poter giocare senza avere intralcio con l'albero .
- Nella relazione di invio di detto rapporto informativo e della estesa denuncia, la Segretaria di Prà delle Torri, riportava che il sig. Cappelletti, alla luce di quanto riportato dalla signora Marazzato , veniva chiamato e gli veniva chiesto di ricostruire la buca 5, in quanto c'era stata una segnalazione (senza però riferirne il contenuto) . "In un primo momento il Cappelletti dichiarava di aver fatto 3, ma successivamente chiamava il Circolo dichiarando che si era dimenticato di aver dovuto rimpiazzare la palla perché era impiccata.". La Segreteria lo squalificava per la regola 6-6d.



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

- Si dava seguito all'istruttoria , con l'acquisizione della dichiarazione testimoniale della denunciante sig.ra Marazzato Cristina la quale non solo confermava quanto riportato nell'esposto , ma a miglior precisazione aggiungeva che "poco dopo aver visto il giocatore (Cappi Marco) compiere il gesto di spostarsi vistosamente la palla con il bastone in un momento in cui i suoi compagni di gioco non si trovavano vicino a lui , riferiva quanto accaduto al Marshall sig. Fabio, che passava di lì a poco . Veniva a sapere da lui il nome del giocatore , e quindi a fine gara procedeva con la formalizzazione della denuncia presso la Segreteria del Circolo , alla sig.ra Anna Piccolo.
- Le risultanze istruttorie inducevano questo Giudice all'emissione del provvedimento 1/08/2016 , ex art. 44 del Regolamento di Giustizia, contenente tutte le comunicazioni di garanzia per l'incolpato , con il quale veniva contestato al sig. Cappi Marco l'illecito disciplinare previsto dall'art.17, punto 1 , lett.e) del Regolamento di Giustizia , consistito nell'aver egli dolosamente modificato la posizione della palla in gioco, in violazione delle regole. L'incolpato veniva altresì avvertito della facoltà di richiedere l'emissione di Decreto Sanzionatorio.
- Con comunicazione a mezzo mail , inoltrata a questo Ufficio in data 01/08/2016 , il sig. Cappi rendeva la propria versione di quanto accaduto, peraltro in modo contraddittorio ed incoerente. Infatti egli da un lato afferma che i fatti si sono svolti come denunciati (cioè di essersi spostato la palla , finita sotto un albero, volontariamente con un ferro) , ma poi , facendo il riferimento del tutto non pertinente alle "varianti introdotte alla regola 25.2" , ritenendo che la sua palla fosse " infossata nell'erba accuratamente rasata ai lati e fuori dal green" , si è "spostato entro un bastone senza avvicinarsi alla buca " .
- Risulta del tutto evidente che tale ricostruzione non è altro che il tentativo di giustificare il comportamento illecito tenuto . Anche a voler pensare, e non vi è alcun elemento che lo provi, che l'incolpato si trovasse nelle condizioni di poter droppare la palla senza penalità, come risulta da



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

quanto in modo chiaro e preciso è stato riferito dalla teste - denunciante , egli non ha effettuato un "droppaggio" , anche perché detta operazione avrebbe dovuto essere eseguita secondo le regole del golf , e non spostando a caso e a piacimento la palla con un ferro, per sistemarla in posizione più comoda per il tiro , come invece ha fatto il sig. Cappi Marco. Del tutto irrilevanti ed influenti poi risultano gli altri argomenti dedotti dall'incolpato nelle note difensive , laddove invoca la non corretta interpretazione da parte sua , in buona fede, di una regola (palla infossata in tutto il percorso) che riteneva applicabile , oltre a riferimenti del tutto non pertinenti al comportamento attuato .

Risulta invece provata la condotta dell'incolpato il quale , in violazione delle regole, ha dolosamente modificato la posizione della palla in gioco , come in premessa descritto.

PQM

Il Giudice Sportivo Territoriale , ritenuto l'incolpato responsabile della condotta illecita prevista dall'art.17 punto 1, lett.e) del Regolamento di Giustizia , dispone a carico del tesserato Cappi Marco la squalifica temporanea di mesi 9 (nove) , consistente nella perdita per tale periodo del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG .

Così deciso in Padova, 05/09/2016

Il Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Ludovica Cerbino